

Bruxelles, 30.11.2016
COM(2016) 765 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia

{ SWD(2016) 408 final }

{ SWD(2016) 409 final }

{ SWD(2016) 414 final }

{ SWD(2016) 415 final }

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva sono così modificati:

1. l'allegato I è così modificato:

(a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prestazione energetica di un edificio riflette l'uso normale di energia dell'edificio per riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione.

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m².y) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, armonizzato ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. La prestazione energetica e il metodo per determinarla sono trasparenti e aperti all'innovazione.

Gli Stati membri descrivono il metodo nazionale di calcolo secondo il quadro degli allegati nazionali delle corrispondenti norme europee elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN).";

(b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e adeguata ventilazione è calcolato in modo da assicurare livelli minimi di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria per vettore energetico, che possono basarsi su medie ponderate annuali nazionali o regionali o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.

I fattori di energia primaria detraggono la quota di energia rinnovabile nei vettori energetici in modo che i calcoli trattino alla pari: a) l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.";

(c) al punto 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"4. Si deve tener conto dell'influenza positiva dei seguenti aspetti:";

2. l'allegato II è così modificato:

(a) Al punto 1, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale, tra tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno, quelli da sottoporre a verifica. Il campione è di dimensioni sufficienti ad assicurare risultati statisticamente significativi in termini di conformità.";

(b) è aggiunto il seguente punto 3:

"3. Le informazioni in una banca dati sono inserite in modo da consentire alle autorità nazionali di identificare l'originatore dell'inserzione a fini di monitoraggio e verifica.".